



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 11/10/2023

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2023 - PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNI 2023-2024-2025

L'anno **duemilaventitre**, addì **undici**, del mese di **ottobre**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione STRAORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GARNIER Lilia	Sì	LAUSAROT Patrich	No
BONJOUR Silvio	Sì	BONJOUR Luca	No
MONNET Ivan	Sì	ROSTAGNOL Christian	Sì
VAROLI Luca	No	RICCA Fabrizio	Sì
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	No		
AYASSOT Desi	No		
Totale Presenti:			6
Totale Assenti:			5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **PORCINO dott. Giovanni Andrea**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra ai consiglieri ed al Segretario quanto segue:

Richiamato l'art. 58, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita:

“Art. 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19

dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”;

Richiamata la deliberazione del C.C. n° 38 del 21/12/2022 con la quale veniva approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni anni 2023-2024-2025;

Dato atto che risulta necessario apportare alcune modifiche al piano di cui sopra in quanto l'Amministrazione Comunale intende alienare alcuni immobili;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- Di approvare le integrazioni al piano delle alienazioni e valorizzazioni precedentemente approvato con propria deliberazione n. 38 del 21/12/2022;
- Di dare atto che il piano, con le integrazioni ritenute necessarie, è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e ritenendola meritevole di approvazione

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto rilasciato dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come novellato dall'art 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

- Di approvare le integrazioni al piano delle alienazioni e valorizzazioni precedentemente approvato con propria deliberazione n. 38 del 21/12/2022;
- Di dare atto che il piano, con le integrazioni ritenute necessarie, è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di rito,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

La lettura e approvazione del presente verbale vengono rimessi alla prossima seduta consigliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato digitalmente
GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
PORCINO dott. Giovanni Andrea